



(Immaginando quanto alcuni soggetti gradiranno questo scritto, l'autore si assume la piena responsabilità di questo testo e ne autorizza la pubblicazione al solo sito www.tiopratico.com, assolvendolo da ogni responsabilità)

CONTRACTORS

di: Francesco Zanardi

Voglio iniziare con quello che di solito si legge in un trafiletto, o alla fine degli articoli su questo controverso argomento, quindi vi anticipo i riferimenti legislativi attinenti a questa tematica.

Leggerli prima vi chiarirà meglio le idee.

Codice Penale:

Art.244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Art.288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Oltre a questi due Articoli, bisogna sapere che l'[Italia](#) ha ratificato la [Convenzione delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989](#) sull'utilizzo dei mercenari, con la [Legge 12 maggio 1995 n. 210](#), che, essendo una Legge più recente, vi vado a esporre integralmente qui di seguito:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, e' punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso ne' essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 4.

1. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.

Art. 5.

1. Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

Art. 6.

1. E' punito secondo la legge italiana:

- a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;*
- b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.*

Art. 7.

1. L'articolo 244 del codice penale è così modificato:

- a) nel primo comma le parole: "cinque a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei a diciotto anni";*

b) nel secondo comma le parole: "due a otto anni" e "tre a dieci anni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tre a dodici anni" e "cinque a quindici anni".

2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: "tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a quindici anni".

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONTRACTORS

A primo acchito il termine "mercenario" ricorda le milizie Lanzichenecche del 15° secolo o, più recentemente, la secessione del Biafra e del Katanga o la guerra in Angola. Oggi si usano altri termini per definire le moderne compagnie di ventura. Le attuali Private Military and Security Companies (in acronimo PMC), tradotto in italiano: Compagnie Militari Private ([CMP](#)), sono in pratica delle [imprese](#) che forniscono consulenze e/o servizi specialistici di natura [militare](#), assimilabili alle prestazioni dei "vecchi" [mercenari](#).

Per queste aziende sono utilizzate anche delle altre espressioni: Private Security Contractors (PSCs), Private Military Corporations, Private Military Firms, Military Service Providers. Di fatto i servizi offerti sono i medesimi.

Per completezza è giusto dire che le CMP sono talvolta note con il nome di Security Contractors, sebbene questo termine si addice maggiormente ai singoli individui assunti dalle CMP medesime.

I committenti delle CMP sono principalmente delle altre imprese commerciali, organizzazioni internazionali non governative e forze armate di vari Stati.

Curiosamente, in alcuni paesi esteri, che hanno comunque sottoscritto la summenzionata Convenzione delle Nazioni Unite, le CMP sono a volte incluse tra i fornitori di servizi per la Difesa. Detti fornitori, nella maggior parte dei casi, non procurano solo equipaggiamento specializzato ma eventualmente anche uomini, laddove serva del personale dotato di speciali attitudini operative/tattiche, compresa un'effettiva esperienza di combattimento.

L'argomento diventa ancora più curioso, sapendo che già nel lontano 1949 la [Terza Convenzione di Ginevra](#) non riconobbe la differenza tra le imprese accreditate tra i fornitori della difesa e le CMP. Malgrado ciò quella Convenzione definì un'ulteriore categoria chiamata "Supply Contractors" (oggi equiparati ai PSD - Personal Security Detail), i quali dovevano essere muniti, dall'Esercito a cui si affiancano, di uno specifico documento identificativo ed acquisendo così il diritto allo status di prigioniero di guerra in caso di cattura. Se però questi Contractors avessero partecipato a delle azioni di combattimento, verrebbero comunque classificati come mercenari e se riconosciuti come tali diverrebbero

combattenti illegittimi, perdendo il beneficio di essere considerati prigionieri di guerra (?! Paradossale *n.d.a.*).

Ritornando ai servizi e alle consulenze delle attuali CMP, le loro attività coprono quelle tipicamente svolte dalle Forze di [Polizia](#) o Militari secondo la volontà dei governi che le hanno assoldate. Spesso sono utilizzate per addestrare o integrare le [Forze Armate](#) al servizio dello Stato, ma non è certo raro il caso che siano assoldate da altre imprese private per tutelare i loro affari. In questo modo i cosiddetti Contractors, impiegati in attività offensive in una zona di guerra, potrebbero essere considerati "combattenti illegittimi", in riferimento ai concetti specificati dalla [Convenzione di Ginevra](#) e dal [Military Commissions Act](#). del 2006 dagli Stati Uniti d'America.

Ritengo che sarebbe interessante capire sin dove si estende il concetto di "attività offensiva", dato che questo termine si presta ad un'ampia interpretazione, non solo relegata al semplice Diritto, ma anche alle culture dei paesi dove le CMP operano. Dubito che un'assemblea tribale talebana giunga alle medesime conclusioni di un Tribunale Italiano.

- - -

Interessante non trovate? Adesso però viene il bello.

Da un anno a questa parte, su una certa "stampa specializzata" si notano sovente degli annunci pubblicitari di certe "scuole operative", che offrono corsi specifici per persone interessate ad apprendere i rudimenti di queste nuove figure lavorative alquanto dubbie.

Dubbie sulla loro legittimità, non certo per il tipo di lavoro che invece è fin troppo chiaro.

Chi si ricorda quando la rivista "Soldier of fortune" venne citata in giudizio per aver pubblicato l'annuncio di un sicario, che venne poi assoldato per commettere un uxoricidio? Forse è il caso che anche le nostre riviste del settore si documentino sui risvolti processuali, facendo il debito paragone con la nostra Giustizia.

Personalmente non ho nulla da eccepire su coloro che decidono di intraprendere tali strade, ognuno è libero di fare le proprie scelte, conscio o meno di cosa potrebbe andare in contro, sia sul nostro territorio, sia all'estero (dove spesso è anche peggio).

Quello che però trovo irritante e deprimente è quando dei presunti istruttori di tiro e tecniche operative, qualificati chissà come o chissà dove, visto che sui loro siti restano molto sul vago nel presentare i loro crediti, quando non sono addirittura vaghe le loro generalità, promettano dei corsi formativi per delle figure professionali che in Italia non solo non sono riconosciute giuridicamente, ma sono addirittura illegali, esponendosi loro stessi a delle responsabilità che, probabilmente neanche si immaginano.

Responsabilità che di riflesso danneggerebbero tutta una categoria di professionisti. La categoria alla quale mi riferisco sono ovviamente gli Istruttori di

tiro e tecniche operative, debitamente qualificati e riconosciuti dagli Enti Nazionali, che per una semplice questione di osservanza della deontologia professionale e rispetto delle Leggi, ben si guarderebbero da promettere certe ciarlatanerie.

Anche se in questa categoria purtroppo non mancano coloro che, proprio in virtù della loro qualifica, la sfruttano per aver maggior credito nel svolgere dei corsi analoghi, ben sapendo di andare oltre i loro doveri. E questo è anche peggio.

Alcuni anni orsono, presso un T.S.N. del nord Italia, ho assistito ad un tizio che, accerchiato da altri frequentatori del poligono, raccontava di aver fatto un corso di tiro con Francesco Zanardi, illustrando la tipologia e le motivazioni delle tecniche apprese. La cosa curiosa è che io ero lì presente ad ascoltarlo, ovviamente senza che ci conoscessimo rispettivamente. A un certo punto gli ho chiesto se riteneva utile ciò che aveva appreso da Zanardi e lui mi rispose con solerzia ed entusiasmo. Quando stavo che chiedergli che aspetto avesse lo Zanardi, un mio amico, trattenendosi dal ridere ed anticipando la mia domanda, gli disse: "ma guarda che Francesco Zanardi è lui!". Vi lascio immaginare la trasmutazione dei volti dei presenti ed in particolare di quel singolare narratore, che, in pieno imbarazzo, non sapeva più cosa dire per concludere, o meglio; giustificare, la sua esposizione. La cosa si è poi risolta parlandogli educatamente a quattro occhi, ringraziandolo per le pubblicità, ma redarguendolo di non fare mai più una cosa del genere.

Voglio precisare che il sottoscritto non ha mai effettuato dei corsi di tiro a persone al di fuori delle pubbliche Amministrazioni.

Questo semplice aneddoto rappresenta come ci vuole poco a rimanere coinvolti in qualcosa che non ci appartiene grazie a delle semplici dicerie. Certo nel mio caso la cosa era semplicemente confutabile. Diverso sarebbe stato se io davvero fossi il promotore di variegati corsi di tiro e peggio ancora se organizzassi dei corsi a chicchessia promettendo delle attività al limite del lecito, per non dire illecite.

L'aspetto negativo, per chi non l'avesse ancora capito, è che chi tra i discenti vanta di aver fatto qualcosa con "qualcuno", quel "qualcuno" per certi versi ne divide le responsabilità, sia in modo diretto, sia in modo indiretto, dipende tutto da cosa è successo. Se poi "qualcuno" rilascia certificazioni scritte per dimostrare il proprio operato...

I responsabili di queste "ditte" o "imprese" (perché chiamarle scuole è quasi offensivo verso i veri formatori, visto che lo scopo di queste ditte è il solo profitto senza preoccuparsi troppo delle eventuali altre responsabilità), che attualmente operano in questo campo con questo genere di attività, qualora ne venga dimostrato l'esercizio, si esporrebbero verosimilmente ai rigori dei summenzionati **Artt. 244 e 288 del [Codice Penale italiano](#) ed alla Legge 210/95.**

Mentre non sarebbero applicabili, come erroneamente taluni credono, gli **Articoli dal 270 al 270 sexies (C.P.)**, che riguardano specificatamente le attività con finalità terroristiche, a meno che i Contractor non dovessero agire in favore di tali associazioni.

Sarebbe altrettanto interessante capire come mai certe attività vengano svolte da "ditte" che promettono solo la formazione per le attività espletate nelle CMP, quando è risaputo che abitualmente questa specifica formazione professionale è appannaggio di coloro che operano già sul campo, addestrando personalmente i loro uomini nei paesi d'origine.

Ma può darsi che mi sbaglio? Non credo.

Da che mondo è mondo, vista la particolarità di certi mestieri, di solito è chi è stato a sua volta un Contractor ad addestrare dei futuri Contractors e di certo non lo fa con un corso di tre o quattro giorni. Comunque si presuppone che il formatore ne sappia più del discente, specie in questi casi dove l'attività da svolgere è molto specifica.

Eppure, come c'è chi ritiene sufficiente leggere un libro per diventare un istruttore, ci sarà anche chi crede che basta leggere i testi di chi ha realmente svolto questa professione per diventare esperto lui stesso in materia (vorrei vederli alle prese con un attacco I.E.D.).

Senza aggiungere che se quanto promesso fosse svolto all'estero, in un paese il cui governo assume delle CMP per i proprio interessi, la condizione non cambierebbe certo d'aspetto per un cittadino italiano, ma almeno un bravo Avvocato potrebbe aggiungere qualche cavillo di Diritto Internazionale a discolpa del proprio cliente.

Ah! Dimenticavo un particolare importante. Un recente processo riguardante le attività "mercenarie" di un piccolo gruppo di nostri cittadini, si è risolto con la loro assoluzione. Buon per loro. Però una assoluzione processuale non legittimizza questo genere di professioni. Ogni procedimento penale è un caso se stante e una sentenza può dare un orientamento in un caso simile, ma non è certamente una Legge. Quindi se "Tizio" è stato assolto non è detto che in seguito sia assolto anche "Caio". Procedimenti diversi e separati nel tempo possono arrivare a giudizi diversi per condotte ritenute diverse.

Figure professionali come il Contractor o i vari "Marshall" non sono riconosciute in Italia, così come non sono riconosciute le guardie del corpo private, malgrado di quest'ultime vi sia ormai un'ampia proliferazione. Un conto è però tutelare una persona anche sfruttando la sola forza fisica. Diverso è giustificare la propria presenza in armi in uno Stato estero ove c'è in corso un conflitto.

Allo stesso modo, come sono legittime le scuole di arti marziali, non si può dire che lo siano anche le attività di queste ditte che promettono fantomatici corsi di formazione per professioni ritenute illecite, come specificato nel Art.4 della Legge 210/96.

Pertanto se si vuole inventarsi di vendere un prodotto, senza averne le credenziali e senza una tutela legale per se stessi e gli eventuali clienti, sarebbe meglio

restare nel proprio seminato, evitando di fare delle figure meschine e ridicole e, soprattutto, inquinare la professionalità di coloro che nella formazione credono veramente, non per scopo di lucro, ma in osservanza e in rispetto del ruolo di Istruttore e del personale che addestrano per migliorarne le capacità lavorative in ogni settore ed in osservanza della legislazione del nostro paese.

Francesco Zanardi
Istruttore della Polizia di Stato